



## Corpo di Polizia Municipale

Il Comandante Generale

Prot. n. **OR.2008.646** del 11.09.2008

**Oggetto:** disciplina della circolazione sul Ponte della Costituzione (quarto ponte sul Canal Grande) - Ordinanza dirigenziale.

### IL COMANDANTE GENERALE

**Premesso** che a seguito della costruzione del Ponte della Costituzione (quarto ponte sul Canal Grande), risulta necessario disciplinare la circolazione sul ponte stesso, al fine di garantire la sicurezza per i pedoni e la tutela del patrimonio pubblico;

**Considerato** che il Ponte della Costituzione (quarto ponte sul Canal Grande) svolge l'importantissima funzione di snodo viario per i flussi pedonali, turistici e non, fra il terminal automobilistico di Piazzale Roma, la stazione ferroviaria ed il resto del Centro Storico;

**Ritenuto** inoltre che, per le sue caratteristiche costruttive e per la sua ubicazione, il ponte stesso possa richiamare un consistente flusso turistico, con conseguente notevole presenza di pedoni che sostano temporaneamente sul ponte;

**Ritenuto** pertanto opportuno, al fine di agevolare i flussi pedonali, di garantire la tutela del patrimonio pubblico anche in relazione ai materiali di costruzione utilizzati e di evitare che cadute accidentali possano costituire pericolo per i pedoni, vietare la circolazione di carretti a mano sul Ponte della Costituzione (quarto ponte sul Canal Grande) per il trasporto di colli di peso superiore ai 20 kg. o di volume superiore a 1 metro cubo;

**Ritenuto** necessario ribadire il divieto di insozzare il ponte con cicche di sigarette o gomme da masticare o qualsiasi altro rifiuto;

**Vista** la Legge 24.11.1981 n. 689;

**Visto** l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;



## Corpo di Polizia Municipale

Il Comandante Generale

### ORDINA

Sul Ponte della Costituzione (quarto ponte sul Canal Grande) è vietato:

- circolare con carretti a mano per il trasporto colli di peso superiore ai 20 kg. o di volume superiore a 1 metro cubo;
- insozzare con cicche di sigarette o gomme da masticare o qualsiasi altro rifiuto.

Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003 n.50, convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi della L. 24.11.1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 50,00 corrispondente al doppio del minimo edittale previsto.

Gli organi di polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente.

L'ordinanza ha efficacia immediata e sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

*Venezia, li 11 settembre 2008*

**Il Comandante Generale  
Dott. Marco Agostini**